

ESSENTE
DA BOLLO

VERBALE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI.

Allegati 1: nuovo statuto APS

L'anno 2026, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 19.00 in seconda convocazione (prima convocazione alle ore 12.00 del 5.7) presso la Sala detta Coro delle Monache della Chiesa di Monteluca in Perugia si riunisce l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Il Bosco Sacro di Monteluca per discutere il seguente ordine del giorno: modifiche statutarie. Su richiesta dell'Assemblea, è chiamato a presiedere la riunione Massimo Duranti, Presidente dell'Associazione, mentre Paolo Galmacci funge da Segretario ed estensore del presente verbale. Dopo l'identificazione dei soci presenti e la verifica della validità della loro iscrizione, accertata la presenza di un numero di partecipanti sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, il Presidente dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente, ricordando che si tratta di una Assemblea Straordinaria indetta per far fronte alla necessità di un nuovo statuto in linea con la recente normativa fissata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successivi provvedimenti), invita a discutere sulle modifiche necessarie per l'adeguamento dello statuto esistente. A questo scopo, il Segretario dà lettura del testo del nuovo Statuto, revisionato esclusivamente in osservanza delle indicazioni suggerite dal responsabile per il RUNTS presso gli uffici della Regione Umbria, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati integrati, illustrandone il senso e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Di seguito viene aperto il dibattito, secondo le richieste di intervento. Dopo questa ampia ed esauriente discussione, dichiarando concluso il dibattito il Presidente chiede ai partecipanti di esprimere il loro voto sull'intero documento. L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto sociale così modificato, che viene allegato al



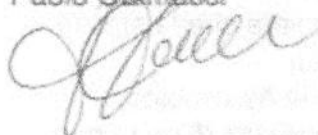
presente verbale.

L'attuale denominazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nel Registro Regionale della Promozione Sociale.

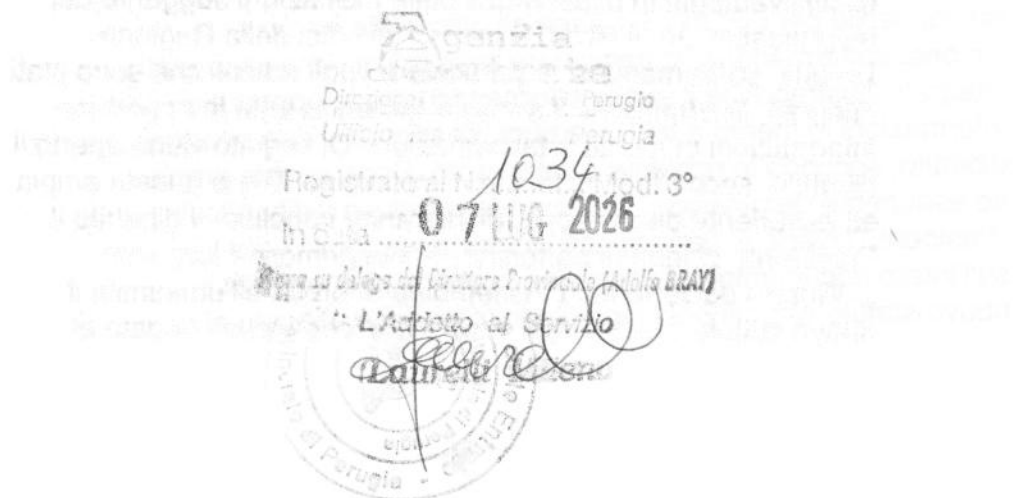
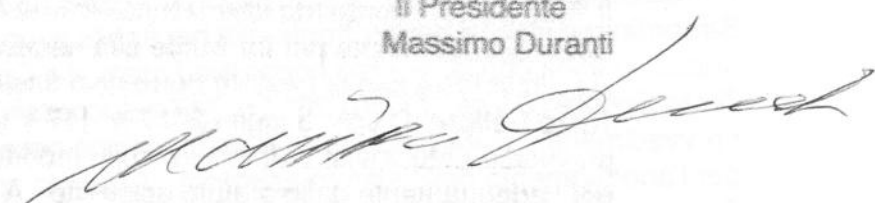
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'iscrizione al RUNTS, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

Alle ore 20.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Paolo Galmacci



Il Presidente
Massimo Duranti



ESENTE DA
BOLLO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL BOSCO SACRO DI MONTELUCE - APS

STATUTO

ALLEGATO ALBERTO
07 LUG 2026
AL N. 1034/53

Articolo 1 (costituzione – sede – durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs.117/2017, una Associazione Culturale denominata "Il Bosco Sacro di Monteluce".

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Il Bosco Sacro di Monteluce - APS. La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

La sede legale è stabilita nel Comune di Perugia, via Guido Pompili 38.

Con delibera dell'assemblea potranno essere istituite sedi secondarie o amministrative.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 (scopo - finalità)

Secondo quanto previsto dall'art.5/comma 1 del CTS, oggetto sociale dell'Associazione sarà l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. L'Associazione intende infatti operare in ambito culturale per ridare al quartiere di Monteluce una identità forte ed aggregante attraverso la valorizzazione del suo antico Monastero, come di altre testimonianze di arte, cultura e natura presenti nel territorio.

Per questo scopo l'Associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- raccogliere materiali e testi pertinenti al primitivo Monastero e la presenza francescana femminile delle origini;
- raccogliere documenti sull'insediamento dei Templari nel territorio;
- creare un centro di documentazione sulle origini e le trasformazioni del luogo nel corso della storia, dal Lucus dell'antichità, al Monastero delle Clarisse, all'ex Ospedale Policlinico, alla Nuova Monteluce;
- valorizzare le opere del pittore perugino Gerardo Dottori e del futurismo umbro presenti nel quartiere, nella città e nel territorio, anche in convenzione con gli Archivi Dottori di Perugia;
- creare un centro espositivo per gli artisti del quartiere, della città e del territorio;
- creare una biblioteca di divulgazione delle opere di poeti e scrittori della città e del quartiere;
- ricavare un piccolo auditorium per attività teatrale, musicale e cinematografica;
- raccogliere elementi e materiali utili alla costituzione di un centro di documentazione naturalistica sul territorio.

Articolo 3 (attività)

Destinatari delle attività dell'Associazione saranno tutti gli associati e i loro familiari, gli abitanti del quartiere di Monteluce, le associazioni ivi presenti, i cittadini di Perugia e gli enti a vario titolo interessati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'accensione di mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
- b. amministrare e gestire i beni comunque posseduti, anche predisponendo i relativi progetti e curandone la realizzazione;
- c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- e. organizzare attività di formazione, istituire premi ed erogare borse di studio relative alle attività



dall'Associazione;

f. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

g. richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e abbinamenti pubblicitari per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;

h. svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, multimedialità e audiovisivi in genere;

i. inoltrare le opportune richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche;

j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione si riserva di esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.Lgs.117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite.

Articolo 4 (volontari)

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 5 (lavoro retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 (associati)

Possono far parte dell'Associazione, ove intendano concorrere alla realizzazione dello scopo sociale senza scopo di lucro, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati, limitatamente al Terzo Settore e in numero non superiore al 50% di altre APS associate, partecipando con un proprio rappresentante.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e che rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che accettano il presente Statuto e sono ammessi nell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che accettano il presente Statuto e contribuiscono economicamente in maniera significativa, secondo apposita delibera dell'Assemblea, al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'ammissione dei nuovi associati, Ordinari o Sostenitori, è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, viene comunicata allo stesso ed annotata nel Libro degli Associati.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata entro sessanta giorni e comunicata all'interessato, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti i soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato precedentemente dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta annuale.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) morosità nel pagamento della tessera e/o delle quote sociali;
- c) non ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni, delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) danni morali o materiali all'Associazione ovvero comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione, o comunque tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
- e) espulsione a seguito di gravi motivi, con decisione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea;
- f) decesso.

In ogni caso il Socio dimissionario o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né di vantare pretese sul patrimonio sociale.

Ogni socio in regola con il pagamento della quota ha diritto di usufruire di tutte le iniziative programmate dall'Associazione.

Nelle assemblee ogni associato esercita il diritto di voto intervenendo personalmente o facendosi rappresentare con delega scritta; a sua volta può rappresentare un solo altro socio con diritto di voto.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché al rispetto delle decisioni prese dagli Organi Sociali, secondo le competenze statutarie.

Articolo 7 (organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Nel rispetto dell'art.30 del D.Lgs.117/2017 e della circolare 20/2018/Min.Lav.Pol.Soc., l'Associazione nomina come Organo di Controllo monocratico un professionista di sicura affidabilità ed esperienza nella normativa del CTS, che risponde ai requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dall'art.2397 del CC.

L'Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presidente Onorario tra le persone particolarmente significative per lo sviluppo delle attività o tra coloro che si sono distinti con la propria opera per il raggiungimento dei fini statuari.

Articolo 8 (assemblea dei soci)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del DLgs.117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché con riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze qualificate.

Ogni votazione deve essere palese; la votazione a scrutinio segreto è ammessa soltanto per l'elezione delle cariche sociali o per questioni che riguardino le persone.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 9 (consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall'Assemblea fra i soci, fissato dall'assemblea in occasione del rinnovo delle cariche:

- un Presidente, eletto a maggioranza al suo interno;
- un Vicepresidente, eletto a maggioranza al suo interno;
- un Segretario, nominato tra i membri del Consiglio;
- un Tesoriere, nominato tra i membri del Consiglio;
- eventuali altri membri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- amministra il fondo sociale d'intesa con il Tesoriere;
- cura il conseguimento dei fini statutari e l'interesse dell'Associazione nei confronti di altre società;
- si pone quale garante dell'Associazione e responsabile del presente Statuto;
- provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- stabilisce le quote annue di associazione;
- delibera a maggioranza sull'ammissione/esclusione dei soci;
- delibera sul reperimento di personale utile allo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere.

Può inoltre:

- provvedere all'istituzione di gruppi di lavoro su specifiche materie o iniziative, composti da personalità del mondo della cultura, anche non soci, che diano disponibilità a farne parte a titolo gratuito, coordinati da un membro del Consiglio Direttivo;
- inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, alla Regione, agli enti locali pubblici e privati e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la



funzionalità.

Articolo 10 (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è rieleggibile.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente può delegare ai membri del Consiglio Direttivo una o alcune delle proprie funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere mantiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, se esistente, potrà essere anche monocratico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 11 (patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti da parte dei soci in denaro (comprese le quote) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da privati o da enti;
- d) dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
- e) dai proventi derivanti dalla prestazioni di attività e da manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
- f) dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
- g) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- h) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) da proventi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

L'Associazione osserva il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il bilancio dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.



Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio è depositato presso la sede sociale per essere consultato dai soci.

Articolo 13 (scioglimento)

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa a maggioranza dei tre/quarti dei soci, come previsto dall'art.21 CC., in una apposita Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 (norme finali)

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

